2024/2158

23.8.2024

REGOLAMENTO (UE) 2024/2158 DEL CONSIGLIO

del 15 luglio 2024

relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca a norma del protocollo di attuazione (2024-2029) dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Cabo Verde

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) L'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Cabo Verde ([1]) («accordo»), approvato mediante il regolamento (CE) n. 2027/2006 del Consiglio ([2]), è entrato in vigore il 30 marzo 2007. Il protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo è giunto a scadenza il 19 maggio 2024.

(2) Il 19 dicembre 2023 il Consiglio ha adottato una decisione che autorizza la Commissione ad avviare negoziati con Cabo Verde per la conclusione di un nuovo protocollo di attuazione dell'accordo.

(3) La Commissione ha negoziato, a nome dell'Unione, un nuovo protocollo di attuazione di tale accordo. A seguito dei negoziati, il protocollo è stato siglato il 15 aprile 2024.

(4) In conformità della decisione (UE) 2024/2152 del Consiglio ([3]) il protocollo di attuazione (2024-2029) dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica deli Cabo Verde («protocollo») è stato firmato il 23 luglio 2024, con riserva della sua conclusione in data successiva.

(5) È opportuno che le possibilità di pesca previste dal protocollo per gli stock ittici altamente migratori, stabilite conformemente alle raccomandazioni e alle risoluzioni adottate dalla Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico, siano ripartite tra gli Stati membri per l'intero periodo di applicazione del protocollo stesso.

(6) Tali misure sono urgenti viste l'importanza economica delle attività di pesca dell'Unione nella zona di pesca di Cabo Verde e la necessità di ridurre il più possibile l'interruzione di tali attività. Il protocollo si applicherà pertanto a titolo provvisorio a decorrere dalla data della sua firma per consentire quanto prima le attività di pesca dei pescherecci dell'Unione. È quindi opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dalla stessa data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le possibilità di pesca stabilite a norma del protocollo di attuazione (2024-2029) dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Cabo Verde sono ripartite tra gli Stati membri, per tutta la durata di applicazione del suddetto protocollo, come segue:

a) tonniere con reti a circuizione:

Spagna:	14 unità
Francia:	10 unità
Totale	24 unità;

([1]) Accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Capo Verde (GU L 414 del 30.12.2006, pag. 3).

([2]) Regolamento (CE) n. 2027/2006 del Consiglio, del 19 dicembre 2006, relativo alla conclusione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Capo Verde (GU L 414 del 30.12.2006, pag. 1).

([3]) Decisione (UE) 2024/2152 del Consiglio, del 15 luglio 2024, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria del protocollo di attuazione (2024-2029) dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Cabo Verde (GU L, 2024/2152, 21.8.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/2152/oj).

b) tonniere con lenze e canne:

Spagna:	6 unità
Francia:	3 unità
Portogallo:	1 unità
Totale	10 unità

c) pescherecci con palangaro di superficie:

Spagna:	17 unità
Portogallo:	5 unità
Totale	22 unità

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 23 luglio 2024.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 2024

Per il Consiglio

Il presidente

NAGY I.